

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ UFFICIO ALBO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINA N.696 DEL 30/07/2020

N° 9929 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1195 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA		Nr. d'ordine	<u>301</u>	del <u>27.07.2020</u>
Ufficio				
OGGETTO: Concessione d'uso di area pubblica sottoscritta dal sig. Liuzzi Nicola				
Approvazione schema atto di transazione				
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267				
Data 30/07/2020		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento		

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n.122 dell'8.6.2012 si stabiliva atto di indirizzo per la concessione del diritto d'uso su n.6 spazi aventi singola superficie di mq. 14x12 nell'area comunale urbanizzata in zona Montesano/167, come individuate in apposita planimetria, per la collocazione d'un manufatto di tipo "chiosco", per lo svolgimento di attività commerciali all'aperto e si incaricava la Responsabile Area Tecnica di procedere all'individuazione del concessionario con procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione A.T. n.288/653 dell'8.8.2012 si approvavano la bozza di avviso pubblico nonché lo schema di convenzione per la concessione d'uso di area comunale urbanizzata in zona Montesano/167, per la collocazione di manufatti per attività commerciali
- con determinazione A.T.n.379/873 del 25.10.2012 si approvava il verbale del 25.10.2012 relativo alla concessione in diritto d'uso di spazi in zona Montesano da adibire ad attività commerciali e si aggiudicava, tra l'altro, la concessione dello spazio n. 1 alla ditta Liuzzi Nicola viale Romagna n.30, Montalbano Jonico -settore salumeria, al prezzo annuo di € 2.024,00 comprensivo di aumento dell' 1,2%;
- in data 04.12.2013 il sig. Liuzzi sottoscriveva apposita convenzione disciplinante" la concessione del diritto d'uso area pubblica da destinare ad attività commerciale temporanea in zona Montesano/167 " che prevede, tra l'altro, la durata della concessione in anni cinque decorrenti dal 4 dicembre 2013 (con scadenza al 3-12-2018) ed il canone annuo determinato in € 2.024,00
- con nota del 31.10.2014, acquisita al protocollo del Comune in data 3.11.2014 con n.15255, il sig. Liuzzi chiedeva lo slittamento dell'ultima rata del 2014 di qualche mese e una proroga della concessione di almeno un anno considerato che, pur avendo effettuato gli adempimenti a suo carico, non aveva potuto avviare l'attività commerciale nel box dato il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione e di aver pagato le rate per la concessione nonostante non avesse usufruito dell'area, evidenziando un danno economico per mancata attività;
- con delibera di G.C.n.126 del 29.04.2015, tenuto conto della suddetta richiesta, si autorizzava lo slittamento a tutto aprile 2015 dell'ultima rata del 2014 e la proroga della concessione dell'area di un ulteriore anno;

RILEVATO che:

- il sig. Liuzzi a seguito della detta concessione ha realizzato un chiosco prefabbricato per vendita di generi alimentari, autorizzato con permesso a costruire n.20 del 22.10.2014 e successive S.C.I.A del 19.01.2015 e del 15.06.2015 e autorizzazione paesaggista prot. n.12792 del 29.09.2015;
- lo stesso sig. Liuzzi, ha comunque più volte manifestato la volontà di recedere dal contratto “non avendo la possibilità di esercitare al meglio la propria attività”, con disponibilità a cedere al Comune la struttura realizzata a parziale compensazione del debito maturato nei confronti dell’Ente per non aver potuto far fronte con regolarità al pagamento degli oneri di concessione;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile dell’Area Tecnica pro tempore, al fine di valutare l’eventuale compensazione, con relazione del 5.4.2018 prot. n.4921 provvedeva ad una ricognizione della situazione derivata dalla predetta concessione da cui si evince, in particolare, quanto segue:
 - canoni pagati € 1.518,00, oltre € 101,20 per cauzione;
 - canoni non pagati (2014 a tutto il 2018) € 10.120,00;
 - debito residuo a carico del concessionario quantificato in € 7.202,00 (al netto del canone pagato € 1.518,00 e della spese di € 1.400,00 sostenute e riconosciuta in corso di gestione al sig. Liuzzi giusta determina area tecnica n. 381/872 del 23-11-2015);
 - valore della struttura realizzata, allo stato attuale € 23.000,00;
- con ultima nota del 10.02.2020, acquisita agli atti dell’ente in data 11.02.2020 con prot. n. 1955, il sig. Liuzzi reiterava” la proposta di cedere al comune il manufatto costruito a proprie spese sul suolo oggetto della concessione a fronte dei canoni concessori scaduti e non pagati;
- con relazione del 25.06.2020 prot. n. 8209 lo scrivente, attuale responsabile dell’area tecnica, provvedeva ad una ricognizione della situazione dalla quale si evince in particolare che ” i canoni di fitto dovuti dal signor LIUZZI Nicola che, alla data della relazione ammontavano ad euro 7.202,00, alla data odierna vanno riconsiderati in euro **10.238,00** (comprensivi del canone anno 2019 e delle due rate dovute per l’anno 2020) tale risulta complessivamente il debito attuale del suddetto nei confronti del Comune...”;

TENUTO CONTO che:

- con delibera di G.C. n.90 dello 06.07.2020 , per tutte le motivazioni in essa espresse, si formulava il seguente indirizzo al responsabile dell’Area Tecnica:
 - a) definire in via transattiva la questione riguardante la concessione d’uso di area pubblica sottoscritta dal sig. Nicola Liuzzi in data 04 dicembre 2013, compensando il debito residuo di € 10.238,00 con la cessione nella piena disponibilità del Comune della struttura realizzata dallo stesso concessionario e stimata in € 23.000,00;
 - b) dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, con il supporto dell’Ufficio Affari Legali, di procedere alla transazione consequenziale, tenendo in debita considerazione le seguenti condizioni essenziali, pena l’inefficacia dell’atto transattivo:
 1. dovrà essere verificato il possesso dei requisiti, da parte del signor Nicola Liuzzi, per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 2. il signor Nicola Liuzzi dovrà autodichiarare in ordine al pieno possesso del manufatto oggetto da cedere all’Ente e la mancanza di un qualsivoglia vincolo sullo stesso;
 3. previo sopralluogo con l’Ufficio Tecnico, dovrà rendere libero il manufatto da cose e persone e consegnare le relative chiavi all’atto stesso del sopralluogo previo verbale di constatazione in contraddittorio;

RICHIAMATO:

- l’art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;
- il Principio contabile di cui all’ Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 concernente la contabilità finanziaria che prevede, tra l’altro, : “ ...*Per transazione si intende ogni evento*

o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni permute, ecc...)....”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 6.7.2020 prot. n. 6661;

DATO ATTO che, come stabilito con deliberazione di G.C. n.90 dello 06.07.2020, si è proceduto ad effettuare le verifiche previste a carico del sig. LIUZZI Nicola quale capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, come di seguito:

- Anagrafe sanzioni amministrative prot.n.541/2020/R del 17.7.2020;
- registro imprese n.P V4210619 del 7.7.2020 comprensivo di notizie su procedure concorsuali;
- DURC prot..INPS _21881862 del 7.7.2020;
- Certificato casellario giudiziale n.5854/2020/r del 15.7.2020
- Certificato Agenzia entrate di Pisticci prot.n.8983 del 13.7.2020
- Oltre a quanto dichiarato nell'autocertificazione del 23.7.2020

CONSIDERATO che, sempre per adempiere a quanto disposto dalla suddetta delibera di G.C. n.90 dello 06.07.2020, occorra procedere all'approvazione dello schema di transazione predisposto a tal fine;

DATO ATTO

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il PEG 2020;
- il Decreto Legislativo nr.267/2000 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”
- la deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso dell'ing. Pasquale MORISCO;
- il decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04-05-2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. Area Tecnica all'ing. Pasquale MORISCO;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

1. -Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.90 dello 06.07.2020 e, per l'effetto approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire i rapporti in premessa specificati;

2. Di dare atto che il predetto atto di transazione non comporta spese a carico del bilancio comunale;
3. Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
4. Comunicare il contenuto del presente atto al signor LIUZZI invitandolo a sottoscrivere la transazione.
5. di dare atto che la presente determinazione: deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267; deve essere pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA
f.to (ing. Pasquale MORISCO)

L'ISTRUTTORE DIR.UFFICIO CONTRATTI
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. 1195 / 2020

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio
Informatico RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 30/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 30/07/2020

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata da valer ad ogni effetto e conseguenza di legge:

tra

Il Comune di Montalbano Jonico (C.F. 810011250778), in persona del responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pasquale Morisco, nato il 25.08.1972 a Matera, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di G.C. n. 90 dello 06.07.2020;

e

E: il sig. Nicola Liuzzi (codice fiscale:LZZNCL56C11H808V), nato a San Costantino Albanese l' 11.03.1956 e residente in Montalbano Jonico viale Romagna n.30, nella sua qualità di titolare della omonima ditta,

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n.122 dell'8.6.2012 si stabiliva atto di indirizzo per la concessione del diritto d'uso su n.6 spazi aventi singola superficie di mq. 14x12 nell'area comunale urbanizzata in zona Montesano/167, come individuate in apposita planimetria, per la collocazione d'un manufatto di tipo "chiosco", per lo svolgimento di attività commerciali all'aperto e si incaricava la Responsabile Area Tecnica di procedere all'individuazione del concessionario con procedura ad evidenza pubblica;

-con determinazione A.T. n.288/653 dell'8.8.2012 si approvavano la bozza di avviso pubblico nonché lo schema di convenzione per la concessione d'uso di area comunale urbanizzata in zona Montesano/167, per la collocazione di manufatti per attività commerciali;

- con determinazione A.T.n.379/873 del 25.10.2012 si approvava il verbale del 25.10.2012 relativo alla concessione in diritto d'uso di spazi in zona Montesano da adibire ad attività commerciali e si aggiudicava, tra l'altro, la concessione dello spazio n. 1 alla ditta Liuzzi Nicola viale Romagna n.30, Montalbano Jonico -settore salumeria, al prezzo annuo comprensivo di aumento dell' 1,2% €2.024,00;

- *in data 04.12.2013 il sig. Liuzzi sottoscriveva apposita convenzione disciplinante" la concessione del diritto d'uso area pubblica da destinare ad attività commerciale temporanea in zona Montesano/167 " che prevede, tra l'altro, la durata della concessione in anni cinque decorrenti dal 4 dicembre 2013 (con scadenza al 3-12-2018) ed il canone annuo determinato in € 2.024,00*

- con nota del 31.10.2014, acquisita al protocollo del Comune in data 3.11.2014 con n.15255, il sig. Liuzzi chiedeva ,tra l'altro, una proroga della concessione di almeno un anno considerato che, pur avendo effettuato gli adempimenti a suo carico, non aveva potuto avviare l'attività commerciale nel box dato il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione e di aver pagato le rate per la concessione nonostante non avesse usufruito dell'area, evidenziando un danno economico per mancata attività;

-con delibera di G.C.n.126 del 29.04.2015, tenuto conto della suddetta richiesta, si autorizzava , tra l'altro, la proroga della concessione dell'area di un ulteriore anno;

- il sig. Liuzzi a seguito della detta concessione ha realizzato un chiosco prefabbricato per vendita di generi alimentari, autorizzato con permesso a costruire n.20 del 22.10.2014 e successive S.C.I.A del 19.01.2015 e del 15.06.2015 e autorizzazione paesaggista prot. n.12792 del 29.09.2015;

- lo stesso sig. Liuzzi, ha comunque più volte manifestato la volontà di recedere dal contratto *“non avendo la possibilità di esercitare al meglio la propria attività”*, con disponibilità a cedere al Comune la struttura realizzata a parziale compensazione del debito maturato nei confronti dell’Ente per non aver potuto far fronte con regolarità al pagamento degli oneri di concessione;

- il Responsabile dell’Area Tecnica pro tempore, al fine di valutare l’eventuale compensazione, con relazione del 5.4.2018 prot. n.4921 provvedeva ad una ricognizione della situazione derivata dalla predetta concessione da cui si evince, in particolare, quanto segue:

- canoni pagati € 1.518,00, oltre € 101,20 per cauzione;
- canoni non pagati (2014 a tutto il 2018) € 10.120,00;
- **debito residuo a carico del concessionario quantificato in € 7.202,00** (al netto del canone pagato € 1.518,00 e della spese di € 1.400,00 sostenute e riconosciute in corso di gestione al sig. Liuzzi giusta determina area tecnica n. 381/872 del 23-11-2015);
- **valore della struttura realizzata, allo stato attuale € 23.000,00;**

- con ultima nota del 10.02.2020, acquisita agli atti dell’ente in data 11.02.2020 con prot. n. 1955, il sig. Liuzzi reiterava *“ la proposta di cedere al comune il manufatto costruito a proprie spese sul suolo oggetto della concessione a fronte dei canoni concessori scaduti e non pagati;*

- con relazione del 25.06.2020 prot. n. 8209 il responsabile dell’area tecnica, provvedeva ad una ricognizione della situazione dalla quale si evince in particolare che *“ i canoni di fitto dovuti dal signor LIUZZI Nicola che, alla data della relazione ammontavano ad euro 7.202,00, alla data odierna vanno reconsiderati in euro 10.238,00 (comprensivi del canone anno 2019 e delle due rate dovute per l’anno 2020) tale risulta complessivamente il debito attuale del suddetto nei confronti del Comune...”*;

-con delibera di G.C. n.90 dello 06.07.2020 , per tutte le motivazioni in essa espresse, si formulava il seguente indirizzo al responsabile dell’Area Tecnica:

- c) definire in via transattiva la questione riguardante la concessione d’uso di area pubblica sottoscritta dal sig. Nicola Liuzzi in data 04 dicembre 2013, compensando il debito residuo di € 10.238,00 con la cessione nella piena disponibilità del Comune della struttura realizzata dallo stesso concessionario e stimata in € 23.000,00;
- d) dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, con il supporto dell’Ufficio Affari Legali, di procedere alla transazione consequenziale, tenendo in debita considerazione le seguenti condizioni essenziali, pena l’inefficacia dell’atto transattivo:
 1. dovrà essere verificato il possesso dei requisiti, da parte del signor Nicola Liuzzi, per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 2. il signor Nicola Liuzzi dovrà autodichiarare in ordine al pieno possesso del manufatto oggetto da cedere all’Ente e la mancanza di un qualsivoglia vincolo sullo stesso;
 3. previo sopralluogo con l’Ufficio Tecnico, dovrà rendere libero il manufatto da cose e persone e consegnare le relative chiavi all’atto stesso del sopralluogo previo verbale di constatazione in contraddittorio;

TANTO PREMESSO

le parti stipulano e convengono quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.
2. Il signor Nicola Liuzzi cede a questo Ente il manufatto realizzato per lo svolgimento di attività commerciale sull'area comunale urbanizzata in zona Montesano/167 (spazio n.1), regolarmente autorizzato, il cui "*valore di produzione*" è di € 23.000,00, così come indicato nella relazione del Responsabile dell'Area Tecnica del 5.4.2018 prot. n.4921, a scomputo del debito maturato di complessivi € 10.038,00 per canoni arretrati relativi alla concessione di cui in premessa;
3. Il Comune di Montalbano Jonico accetta il suddetto manufatto a soddisfacimento del credito maturato nei confronti del sig. Nicola Liuzzi, di complessi € 10.038,00 per canoni concessori arretrati, come indicato nella relazione del Responsabile dell'Area Tecnica del 25.06.2020 prot. n. 8209;
4. La cauzione di € 101,20 prestata dal sig. Liuzzi a garanzia degli oneri assunti con la convenzione sottoscritta in data 04.12.2013, come da quietanza del servizio economato n.106 dello 04.07.2013, sarà trattenuta dal Comune a fronte delle inadempienze contrattuali;
5. Il sig. Liuzzi dichiara di essere nel pieno possesso del manufatto da cedere al Comune e che sullo stesso non insiste vincolo di qualsivoglia natura;
6. Il sig. Liuzzi, previo sopralluogo dell'ufficio tecnico, si impegna a rendere libero il manufatto da persone e cose e consegnare le chiavi all'atto dello stesso sopralluogo previo verbale di constatazione in contraddittorio;
7. Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente transazione nei modi e termini pattuiti, tutti i rapporti tra le parti, nessuno escluso, si considereranno transattivamente risolti, senza che alcuna di loro abbia più altro a pretendere dall'altra, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni, interessi, spese, oneri accessori, imposte, tasse, etc., nulla escluso a qualsivoglia titolo.
8. La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente.

Montalbano Jonico,.....

Per il Comune
Ing. Pasquale Morisco

Sig.Nicola Liuzzi
